

n. 54/2022

TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	CARLO	CALVARESI	Presidente
dott.	GIOVANNI	CIRILLO	giudice relatore
dott.	NINETTA	D'IGNAZIO	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA PROCEDURA CONTROLLATA
(ART. 270 CC II)

Letta la domanda ex artt. 268-269, 27 comma 2 CC II presentata nella proc. in oggetto da FRANCO RAPACCHIETTA, c.f. RPC FNC67S13Z133C nato a La Sarraz (CHZ) il 13/11/67 e da CACERES ANA ROCIO CF CRNRC65E41Z614R nata a San Cristobal Venezuela il 01,05,1965 entrambi residenti in via Salvo d'Acquisto 7 Silvi(TE) giudizialmente assistiti e rappresentati dall'avv. Ida Nardi c.f. NRDDIA77P45A488Q e dall'avv. Gabriele Strozzi CF STR GRL66B20L103C (con funzioni di ausiliario del debitore) con l'ausilio del professionista che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento l'avv. Sperandii Arnaldo, con studio in via Colombo n. 19 Roseto degli Abruzzi c.f. SPRRDL75M06E058N, nominato in data 19.12.2021;

letta la relazione particolareggiata presentata dall'avv. ARNALDO SPERANDII, quale professionista delegato che costituisce il gestore della crisi;

preso atto che ricorrono, nella fattispecie "de qua", i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 e ss., D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche e, segnatamente: i ricorrenti risultano versare in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 comma 1, numero 2) del citato codice della crisi e dell'insolvenza ex D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, definito come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori; i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1, numero 3) del citato codice della crisi e dell'insolvenza ex D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, qualificato dal legislatore come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice; i due ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 5 del CCII che definisce come consumatore: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente



svolta, anche se socio di una società in nome collettivo, o socio accomandatario di una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, purché si tratti, di debiti estranei a quelli sociali; i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo relativo alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, Sezione I e II del citato CC. II.; i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presente istanza; i ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con grave colpa, frode o malafede; non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012; hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

preso atto che trattasi di procedura c.d. familiare di cui all'art. 66 del codice della crisi e dell'insolvenza, in quanto "il sovraindebitamento ha un'origine comune";

preso atto che, per tale ragione, gli istanti hanno inteso proporre un piano unitario, un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

che, in considerazione della situazione concreta, i ricorrenti hanno optato per la liquidazione di tutti i loro beni ai sensi degli artt. 268-277 CCII, al fine di porre rimedio alla situazione complessiva di sovraindebitamento in cui versano i coniugi e che rende impossibile il sostentamento delle spese per la sopravvivenza propria e della propria famiglia;

che la domanda oggetto del presente ricorso è corredata di tutta la documentazione prevista dalla predetta legge - consegnata al professionista facente funzioni di OCC per i controlli e le verifiche necessarie - e risulta rispettosa dei requisiti richiesti;

che, alla data odierna, la composizione della massa debitoria è indicata nelle apposite relazioni redatte dal professionista facente funzioni di OCC, che qui devono intendersi integralmente trascritte;

che con le predette relazioni si è data rilevanza ed evidenza di ciascun creditore, dei relativi crediti e della motivazione e/o origine del debito in capo ai signori Rapacchieta Franco e Caceres Ana Rocio;

ATTIVO PATRIMONIALE

PROPRIETÀ IMMOBILIARI

A.1. UNITÀ IMMOBILIARI Appartamento

I ricorrenti (RAPACCHIETTA FRANCO e ANA ROCIO CACERES) sono comproprietari, per la quota del 50% ciascuno, di una appartamento sito in Silvi (TE) dove hanno la residenza (hanno quindi in totale il 100% dell'immobile):

- unità immobiliare 1 : Foglio n. 16, particella 425, sub. 15 , zona cens. 1, Cat. A/2 , classe 3 consistenza 7,5 vani 122 mq rendita €.774,69;



il solo Rapacchietta Franco è proprietario per la quota di 1/3 dei seguenti immobili rivenienti da successione siti in Cellino Attanasio:

Unità immobiliare 2 : Foglio n. 2, particella 150, Categoria A/3 Classe 3 vani 6,5 € 265,20; Unità

Immobiliare 3: Foglio n. 2 , particella n. 205 , Qualità classe Semin arbor, 02 superficie 10 are,

Reddito Domenicale € 0,49 Agrario euro 0,41;

per stimare il valore di detti immobili si è provveduto a valutarli ad un valore medio OMI (Tabella Agenzia Entrate) unitamente alla valutazione catastale e sono i seguenti:

Immobile 1:

Valore Omi di mercato mq. (€ 970,00 min. € 1.450,00 max- media € 1.210,00).

Superficie totale immobile 122 mq (122 x 1.210,00)

Totale valore presunto € 136,884,00 (doc. vedere tabella Valore Omi)

Valore Catastale = € 89.476,70 (tabella calcolo Agenzia entrate - rendita riv. 5% X 110)

Media Valore OMI-Valore Catastale: $(13.6884+89476,70)/2 = 113.180,35$

Immobile 2:

Valore Omi di mercato mq (€ 500,0 min. € 730,0 max- media € 615,00).

Superficie totale immobile 166 mq (166 x 615,00) Totale valore presunto € 102.090,00

Valore quota assegnata al sig. Rapacchietta Franco 1/3 € 34.030,00 (doc. Vedere valori omi allegati)

Valore catastale immobile(tabella calcolo) € 30.630,60 -quota 1/3 Rapacchietta= €10.210,2

Media Valore OMI-Valore Catastale: $(34030+10210,2)/2 = 22.120,1$

Immobile n. 3: Valore agricoli medi dei terreni agricoli della provincia di Teramo per un terreno incolto produttivi con superficie e totale di 10 are è di circa 1.200,00 Totale valore presunto € 1.200,00 Valore quota assegnata al sig. Rapacchietta Franco 1/3 € 400,00 (doc. Vedi tabella Valore Omi terreni agricoli).

Dall'esame di cui sopra, i valori degli immobili dei sig. Rapacchietta Franco e Caceres Ana Rocio sono:

-Rapacchietta Franco:

immobile 1 quota 1/2 (€ 68.442,0), immobile n. 2 e 3 per la quota di 1/3 (€ 34.030,00) + 400 per un totale di € 102.872,0 (valori OMI)

OVVERO A VALORI CATASTALI (1/2 DI 89476,7=44738,35) +22120,1+400

€ 67.258,45

-Caceres Ana Rocio immobile n. 1 quota 1/2 euro 68.442,0 per € 68.442 (VALORI omi)

OVVERO A VALORI CATASTALI (1/2 DI 89476,7=44738,35)

€44.738,35;



Totale complessivo patrimonio immobiliare ricorrenti:

euro 171.314,00 (VALORI OMI) OVVERO € 111.996,8 (valori catastali)

B. BENI MOBILI

B.1 CONTO CORRENTE N. ES 1600811034710001420043

Conto corrente intestato a Rapacchietta Franco acceso presso la Banca SABADELL, numero ES 1600811034710001420043 in cui, alla data del 15.09.2022 risultava un saldo di € 205,86

Su Tale conto transitano gli stipendi da dipendente – autista: i ricorrenti chiedono di esonerare detto conto dalla liquidazione;

ANA ROCIO CACERES non ha conti correnti o libretti;

C. BENI MOBILI REGISTRATI

Rapacchietta Franco non risulta essere intestatario di beni mobili registrati mentre, la Rocio Ana Caceres è proprietaria dei veicoli di seguito elencati:

- 1) FIAT PUNTO immatricolata il 1998, targata CP085WA;
- 2) Mercedes anno 2000, targata CP085WA.

Si precisa che tutti i veicoli sopra elencati sono utilizzati da entrambi i coniugi per spostarsi e raggiungere il luogo di lavoro, utile per produrre il reddito familiare. A ciò si aggiunga che le due autovetture, secondo Eurotax Quattroruote ed altri non hanno più una quotazione. Pertanto, i ricorrenti, con valutazione da condividere, hanno ritenuto di non inserirli nella liquidazione controllata sia per non limitare gli spostamenti dei coniugi per andare al lavoro e produrre reddito sia perché, non avendo più valore, una loro alienazione comporterebbe dei costi di procedura più elevati (perizia, pubblicità, costi d'asta) rispetto ad un eventuale ricavo, tra l'altro improbabile.


Da ultimo, si evidenzia che i sovraindebitati non sono proprietari di altri beni immobili né di beni mobili e non vantano alcun credito nei confronti di terzi.

SITUAZIONE FAMILIARE E COSTI DI MANTENIMENTO

I ricorrenti sono coniugati (vedi stato famiglia); risiedono in Silvi (TE) via Salvo D'acquisto 7.

Rapacchietta Franco è lavoratore dipendente (autista camion) presso società autotrasporti G.T.SRL (prevalentemente trasporti tra ITALIA e SPAGNA) con sede in Frosinone percepisce circa € 1.300-1400 netti (€ 20.367,03 lordi anno 2021 pari ad un netto di € 16.790,00 pari ad una media mensile di 1.400,00 circa);

Caceres Ana Rocio è casalinga e non ha reddito.



[REDACTED]

Il nucleo familiare (pari ai due genitori e i tre figli) abbisogna di circa Euro 1400,00 euro mensili per il normale sostentamento. Al momento della liquidazione della casa di residenza e del trasferimento in casa in affitto le spese di mantenimento saranno di almeno € 1.800,00, considerando un affitto minimo di euro 400,00. In particolare, le spese mensili di sostentamento del nucleo familiare sono le seguenti:

Spese Mensili

Utenze 300,00

spese alimentare 600,00

spese igiene persona 100,00

spese mediche medicinali 100,00

spese assicurazione, carburanti , manut 150,00

spese Tari imu 50,00

spese varie- abbigliamento 100,00

TOTALE 1.400,00

(con affitto 400,00 in seguito a vendita) (1.800,0)

LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento sono state come di seguito indicate dai ricorrenti ed in particolare da Rapacchietta Franco: “Il tutto è iniziato nel 2008 dove io e la mia famiglia abitavamo in Spagna e la casa di Silvi (TE) acquistata nel 2000, era stata data regolarmente in affitto. In quel periodo, verso le ore 3:00 del mattino, l'inquilino mi chiamava e mi comunicava che l'appartamento aveva preso fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e svolgere tutti gli adempimenti del caso. Si sono svolte tutte le attività riguardanti la ricerca delle cause e dell'ammontare dei danni da parte dell'assicurazione del condominio che della Banca. Tutti mi assicuravano che l'intero danno sarebbe stato risarcito. Successivamente, la somma elargita per la riparazione dell'immobile non copriva il danno subito dall'appartamento. Oltre a questo, l'istituto di credito, non solo non blocca il mutuo, ma appena sono arrivati i pochi soldi, del risarcimento, sono stati direttamente prelevati dalla Banca per le rate scadute ed interessi. Questo ha comportato che i sottoscritti, già provati economicamente, dovevano sostenere economicamente la parte rimanente per la riparazione dell'appartamento in quanto non poteva essere utilizzato. Infatti, siamo stati costretti a prendere altro prestito per coprire le spese non coperte dall'assicurazione. Tutto questo è successo anche perché lavorando all'estero (camionista con tratte internazionali) non potevo seguire direttamente i lavori e l'iter del risarcimento del danno ed i professionisti incaricati (assicuratore e dipendenti della banca) non hanno svolto un lavoro professionale ed onesto. Naturalmente, dopo



questi fatti il sottoscritto aveva una situazione economica finanziaria molto destabilizzata. Nel 2012 ci siamo stabiliti in Italia. Il mutuo è stato rimodulato dalla Banca con rate più gravose per le mie

mio stipendio oltre a pagare il mutuo. Naturalmente non potevo sostenere tale situazione e ho scelto ob torto collo di non pagare più il mutuo e altre spese fisse.”

PASSIVO

La situazione debitoria dei ricorrenti è rappresentata dal maggior debito verso la banca MPS (credito ceduto a Cerved-Juliet Management spa): MPS/ Cerved euro 94.902,76 come da precetto chirografo debitori Rapacchietta Franco e nella qualità di fideiussore Caceres Ana Rocio: 50% in capo a Franco Rapacchietta (€47.451,38) chirografo 50% in capo a Caceres Ana Rocio (€ 47.451,38) chirografo.

Il debito è in chirografo a seguito della estinzione dell’ipoteca ventennale relativa al contratto di mutuo (cfr. visura ipocatastale allegata); Agenzia delle Entrate 1.797,16 privilegiato in capo a Rapacchietta Franco; Soget s.p.a. Euro 6.519,94 privilegiato in capo a Rapacchietta Franco; Condomino “Sicilia” SILVI (Te) euro 9.485,92 privilegiato ipotecario in capo a Rapacchietta Franco; Geri - Fastweb s.p.a. chirografo Euro 690,65 in capo a Rapacchietta Franco; Kruk- Italcapital s.r.l. Euro 29.073,84 chirografo in capo a Rapacchietta Franco; IFIS Npl-Findomestic s.p.a. euro 13.978,03 chirografo come da precetto in capo a Rapacchietta Franco; Comune di Silvi (TE) Euro 4.636,00 chirografo in capo a Rapacchietta Franco; Soget s.p.a. Euro 882,97 privilegiato debitore in capo a Caceres Ana Rocio.

TABELLA RIEPILOGO RAPACCHIETTA FRANCO

CREDITORE PRIVILEGIO/CHIROGRAFO

Agenzia delle Entrate

Priv 1796,16

SOGET PRIV 6.519,94

Condominio Sicilia Priv/ipotecario 9.485,92

GERI-Fastweb CHIROGRAFO 690,65

KRUK-ITal capital CHIROGRAFO 29.073,84

IFIS -NPL CHIROGRAFO 13978,03

Comune Silvi (Te) Priv 4636,00

MPS/Cerved/juliet(quota 50%) chirografo 47451,38

TOTALE 113.631,92



TABELLA RIEPILOGO CACERES ANA ROCIO

CREDITORE PRIVILEGIO/CHIROGRAFO

SOGET PRIV

882,97

MPS/Cerved/juliet(quota 50%) chirografo 4.7451,38

TOTALE 48.334,35

per l'importo complessivo di entrambi i ricorrenti di Euro 161.966,27.

Ai sensi dell'art 66 comma 5 del CCII , il compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi e' ripartito in proporzione del debito del singolo ricorrente. Compenso totale OCC (come da preventivo sottoscritto): Euro 12.843,14 Compenso OCC RAPACCHIETTA (pari al 70,15% dei debiti complessivi): 9.009,46 Compenso OCC CACERES ROCIO (pari al 29,85% dei debiti complessivi): **3.833,68**

G) SPESE DI PROCEDURA

Le spese di procedura per la redazione dell'istanza di nomina dell'OCC, la preventiva verifica della situazione economico, finanziaria, patrimoniale e familiare del sovraindebitato, la redazione del presente ricorso, di competenza dei professionisti nominati (legale ed ausiliario del debitore) ammontano complessivamente **Euro 4.500,00 lordi** e precisamente:

- Studio IDA NARDI e Avv. Gabriele Strozzi Euro 4.500,00 lordi oltre eventuali spese (e già sottratto l'acconto versato dal signor Rapacchietta Franco di Euro 200,00) per la redazione dell'istanza di nomina dell'OCC, la relazione allegata alla stessa, la preventiva verifica della situazione economico finanziaria, patrimoniale e familiare dei sovraindebitati e la redazione del presente ricorso ed il suo deposito. I consulenti hanno preconcordato con i ricorrenti l'onorario, con pagamento da definirsi in anticipo all'ingresso in procedura. Tuttavia, viste le difficoltà dei predetti, si è ritenuto possibile il pagamento di Euro 4.500,00 in procedura quale credito prededucibile. Infatti, gli onorari concordati ed eventuali altre spese, devono riconoscersi in prededuzione perché la prestazione dei sottoscritti professionisti è stata resa in occasione ed in funzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- O.C.C. Segretariato Sociale i Diritti del Debitore Ancarani (TE), Gestore - Ausiliario del Giudice Avv. Arnaldo Sperandii e l'Ausiliario del debitore Avv. Gabriele Strozzi: **Euro 12.843,14** comprensivo di oneri accessori e detratti gli acconti, per l'attività meglio specificata nel proprio conferimento d'incarico e nella redazione della relazione particolareggiata dell'OCC;

I predetti costi sono sorti in funzione della procedura, da considerarsi, quindi, crediti in prededuzione, come anche indicato dall'OCC nelle proprie relazioni particolareggiate, come previsto anche dal Codice Crisi Impresa ed Insolvenza.



PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE

I ricorrenti hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un piano di Liquidazione Controllata ex art. 268 CCII, mettendo a disposizione: la somma ricavata dalla vendita all'asta delle seguenti unità immobiliari sopra descritte. Il valore medio di liquidazione (media tra valori OMI e valori catastali) più probabile dei beni immobili dei sovraindebitati è uguale a € 141.655,4, pari alla media fra € 171.314,00 (valore omi) ovvero € 11.196,8 (valore catastale).

Dalla presente procedura vanno escluse le autovetture FIAT PUNTO immatricolata il 1998, targata CP085WA e MERCEDES anno 2000, targata CP085WA.

Inoltre, si escludono dalla presente procedure le somme per pagamenti dello stipendio che occorre al mantenimento della famiglia, utilizzato al solo fine dei pagamenti quotidiani che risulta avere un saldo minimo. Neppure è previsto il versamento di una somma mensile eccedente le spese di mantenimento del nucleo familiare, dato che le spese di mantenimento affrontate dalla famiglia dei ricorrenti è al di sotto del limite di povertà (1.775,95 Euro), come da allegato ISTAT - media mensile familiare centro Italia, pari ad euro 2.179,73.

ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non risultano atti dispositivi effettuati negli ultimi 5 anni né atti commessi dai sovraindebitati diretti a frodare le ragioni dei creditori, come attestato anche dal gestore avv. Arnaldo Sperandii.

RESOCONTO SUL REDDITO DEI DUE CONIUGI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Rapacchietta Franco ANNI di RIFERIMENTO 2021 2020 2019 Reddito Lordo € 20.367,03 € 18.515,40 € 7.315,05;

Caceres Ana Rocio Casalinga Reddito lordo € 0.00 € 0.00 € 0.00

Come previsto dalla legge "non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice".

La fissazione del limite di sostenibilità finanziaria del fabbisogno familiare indicato in Euro 1800,00 mensili tiene conto della necessità di pagare un canone di locazione di almeno 400,00 Euro mensili per casa di abitazione familiare ed è al di sotto delle risultanze ISTAT.

Osserva in conclusione il Tribunale che la domanda di liquidazione del patrimonio può essere ritenuta ammissibile, in quanto ragionevolmente assistita da sufficiente causa in concreto, anche se attualmente non sono ipotizzabili percentuali di soddisfacimento sufficienti per tutti i creditori.

La durata esatta della procedura allo stato non è nota, anche se la conformità alla Legge Pinto attualmente non è più richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

I dati esposti nella domanda di liquidazione, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza alla legge, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.



L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.

Deve quindi essere affermato che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori.

In conclusione, la proposta, come formulata, soddisfa, in via di prima approssimazione e salvi maggiori accertamenti successivi, i requisiti di legge.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Nomina giudice delegato il dott. GIOVANNI CIRILLO.

Nomina il liquidatore nella persona dell'avv. ARNALDO SPERANDII.

Autorizza i ricorrenti a trattenere €. 1.800,00 per fare fronte alle ordinarie esigenze di vita ed eventuali urgenze, valutato il costo dell'affitto in seguito al rilascio dell'unico immobile di proprietà dove ora risiedono, somma che viene quindi esclusa dalla presente procedura.

Dispone che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno prestato la proposta da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché la sospensione nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ivi inclusi i pignoramenti del quinto dello stipendio.

Dispone l'esclusione dalla presente procedura del saldo del conto corrente n. 1600811034710001420043E Banca Sabadell, dove confluisce lo stipendio dei ricorrenti, prevalentemente asservito, come sopra disposto, al soddisfacimento del fabbisogno familiare.

Autorizza i ricorrenti a permanere nella disponibilità transitoria e temporanea delle autovetture Fiat Punto, immatricolata nell'anno 1998, targata CP085WA e Mercedes, immatricolata nell'anno 2000, targata CP085WA, che i ricorrenti utilizzano per recarsi al lavoro e per utilizzo spostamenti familiari e che non hanno alcuna utilità per la procedura, tenuto conto della vetustà.

Dispone la sospensione immediata dei pignoramenti del quinto dello stipendio e relativi decreti di assegnazione somme delle procedure di esecuzione mobiliare portate a termine dalla Kruk-Italcapital s.r.l. e IFIS Npl-Findomestic s.p.a. presso il Tribunale di Teramo.

Ordina al debitore, se già non lo abbia fatto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,



di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201. Si applica l'articolo 10, comma 3 CC II.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qualora vi siano.

La presente sentenza è titolo esecutivo ed è posta in esecuzione a cura del liquidatore.

Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.

Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata, a cura del liquidatore, presso il registro delle imprese.

Ordina, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore.

La sentenza è notificata dalla cancelleria al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Teramo, 27.12.2022

Il Giudice del. rel. ed est.

Dott. Giovanni Cirillo

Il Presidente

Dott. Carlo Calvaresi

